

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, di seguito indicato come “CoNISMa”, Codice fiscale n. 01069050993, con sede in Roma Piazzale Flaminio, 9, rappresentato dal Presidente Prof. Angelo Tursi, nato a Taranto (TA), il 7 marzo 1951, domiciliato per la carica in Piazzale Flaminio - 9.

E

Il/la dott./dott.ssa , codice fiscale , nato a il residente in , di seguito indicato con e “Collaboratore”

PREMESSO

Che, secondo quanto previsto dal *Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione*, approvato in via preliminare dalla Giunta Amministrativa nella seduta del 13 maggio 2008:

- il Prof. , nell’ambito del Progetto , in data ha formalizzato, la richiesta di provvedere all’affidamento di un incarico ad un esperto per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art. 2;
- non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento dell’attività prevista;
- il CoNISMa ha, pertanto, la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto in
- sono state espletate le procedure previste per la selezione del soggetto a cui conferire l’incarico, tramite avviso n° pubblicato sul sito del Consorzio in data
- a seguito del procedimento svolto, il/la dott./dott.ssa è risultato/assegnatario dell’incarico come risulta dal verbale n° della Commissione di valutazione;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Collaboratore - con la sottoscrizione del presente atto – dichiara sotto la propria personale responsabilità, la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo

incompatibili con lo svolgimento del presente incarico e, qualora - nella vigenza del presente incarico - dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta al CoNISMa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di Lavoro autonomo o in regime di Collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a:

.....

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dal CoNISMa, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso e deve garantire la propria presenza presso ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno e terminerà presumibilmente il giorno , o comunque al completamento del progetto fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione occasionale di lavoro autonomo viene determinato in euro(euro), al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue:

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal CoNISMa:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CoNISMa. A tal fine il collaboratore dichiara
 - di aver percepito nell'anno in corso altri compensi per lavoro autonomo occasionale per un totale di Euro _____, _____.
 - di non aver percepito nell'anno in corso altri compensi per lavoro autonomo occasionale.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dal CoNISMa.

Il Collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Al Collaboratore sarà, comunque, corrisposto il trattamento di missione per lo svolgimento delle attività autorizzate dal CoNISMa, necessarie all'espletamento dell'incarico. Il trattamento di missione spettante è quello previsto da *Regolamento di missione* del Consorzio, del quale il Collaboratore dichiara di averne preso visione.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso verrà corrisposto tramite:

- bonifico bancario sul c/c n., IBAN....., intestato a presso la Banca Ag enzia n. Via/piazza
.....
- assegno circolare

Il CoNISMa non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento richieste dal Collaboratore e non portate a conoscenza del CoNISMa con mezzi idonei.

ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal Collaboratore nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Prof. il quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Prof., dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può richiedere al Collaboratore di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Prof., dandone comunicazione al Direttore del Consorzio, può chiedere al Collaboratore di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 7 – RECESSO

Il CoNISMa si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte del CoNISMa deve essere trasmessa al Collaboratore, con un preavviso di giorni 15, a mezzo di lettera raccomandata a.r..

Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso da parte del Collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Qualora, secondo le previsioni e le definizioni legislative, nonché la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, dovesse concretarsi la fattispecie riconducibile alla c.d. “giusta causa”, le parti potranno recedere immediatamente dal medesimo contratto, senza alcun preavviso, fatti salvi ulteriori pretese ed eventuali diritti in capo ai contraenti medesimi.

ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CoNISMa. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CoNISMa ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CoNISMa. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il CoNISMa è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

Il CoNISMa è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dal Consorzio sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il collaboratore a progetto che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla Società, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all'attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolari, per legge e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore a progetto esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, il Sig. _____,

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di _____

Città, li _____

Letto, confermato, sottoscritto

Per il CoNISMa
Prof. Angelo Tursi

Il Collaboratore

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 7 - (Recesso)

Art. 8 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 9 - (Responsabilità)

Art. 13 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE

Per presa visione e accettazione dell'incarico di supervisione

Prof.....

Incaricato della supervisione e verifica di cui all'Art. 6